STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019 10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

L O R E N Z O P E R I N E T T O CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

A N D R E A N O V A L I DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECCHIA DOTTORE COMMERCIALISTA

STEFANO CARPANE TO ESPERTO CONTABILE REVISORE DEI CONTI

R O B E R T O L O N G O DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI

Torino, lì 03 Giugno 2011

Circolare n. 06/2011

Oggetto: Decreto Sviluppo 2011

Gentile Cliente,

con la presente desidero informarla sinteticamente sulle novità di Suo possibile interesse contenute nel Decreto Legge n. 70 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011: "decreto Sviluppo 2011".

Mi preme sottolineare che si tratta di un Decreto Legge e pertanto soggetto a conversione in legge, con eventuali modifiche entro 60 giorni.

1) CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA SCIENTIFICA

L'articolo 1 ha istituito sperimentalmente per il 2011 e il 2012 un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca con Università o Enti Pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete in 3 quote annuali di pari importo a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio precedente (2008-2010).

2) COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI DATI – PRIVACY

L'articolo 6, comma 1, lettera a) prevede, in applicazione della normativa Ue, che le comunicazioni relative alla sicurezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini e, pertanto, non trovano applicazione nei rapporti tra imprese. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti e associazioni effettuato nell'ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra gli stessi soggetti per finalità amministrative e contabili non è soggetto all'applicazione del Codice della Privacy.

3) CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'articolo 7, comma 1, lettera a) prevede che per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi i controlli amministrativi in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente debba essere unificato e possono essere effettuati al massimo con cadenza semestrale e con singola durata non superiore a 15 giorni (ad esclusione dei casi di controllo per salute, giustizia ed emergenza).

4) RISTRUTTURAZIONI CHE BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE DEL 36 PER CENTO

L'articolo 7, comma 1, lettera c) prevede che i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione edilizia non sono più tenuti a trasmettere l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate prima dell'inizio dei lavori. Inoltre viene abrogata la disposizione che impone di evidenziare in fattura il costo della manodopera. Resta fermo l'obbligo di conservazione della documentazione comprovante l'effettuazione della ristrutturazione e l'indicazione dei dati in sede di dichiarazione dei redditi.

5) DEROGA AL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA PER CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA

L'articolo 7, comma 1, lettera d) prevede, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, per i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di somministrazione gas, luce, ecc.) relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo non superiore ad euro 1.000 la rilevazione del componente negativo debba essere imputata nell'esercizio in cui viene ricevuto il documento probatorio (in deroga al principio di competenza previsto dall'art. 109 comma 2, lettera d) del TUIR).

6) SPESOMETRO

L'articolo 7, comma 1, lettera e) abolisce l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ad euro 3.600 effettuate con carte di credito, di debito o prepagate da contribuenti privati.

7) INNALZAMENTO DEI LIMITI DEL REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA

L'articolo 7, comma 1, lettera i) innalza i limiti che consentono di usufruire del regime contabile semplificato previsti dall'articolo 18 DPR 600/73 ad euro 400.000 (fino al 31 dicembre 2010 – euro 309.874,14) di ricavi per le imprese di servizi e ad euro 700.000 (fino al 31 dicembre 2010 – euro 516.456,90) di ricavi per le altre imprese.

8) SCHEDE CARBURANTE

L'articolo 7, comma 1, lettera 1) ha modificato l'art. 1 del D.P.R. 10/11/1997 n. 444 consentendo l'abolizione della compilazione delle schede carburante ai soggetti passivi IVA che utilizzano per il pagamento carte di credito, carte di debito o prepagate.

9) RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI SU REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

L'articolo 7, comma 1, lettera o) prevede, per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, la possibilità di richiedere la rateazione (in un massimo di 6 rate trimestrali) anche degli importi non superiori a 2.000 euro, senza necessità di presentare la richiesta entro i 30 giorni dalla comunicazione. Inoltre sarà necessario presentare garanzia solo se l'importo delle rate successive alla prima sono superiori a 50.000 euro.

10) DISTRUZIONE CESPITI AZIENDALI

L'articolo 7, comma 1, lettera p) ha modificato l'articolo 2, comma 4, lettera b), del DPR 10 novembre 1997 innalzando ad euro 10.000 la soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.

11) FATTURA RIEPILOGATIVA

L'articolo 7, comma 1, lettera q) ha modificato l'articolo 25, comma 4, del DPR 633/72 innalzando ad euro 300 l'ammontare delle fatture emesse/ricevute per le quali l'annotazione ai fini IVA può essere effettuata mediante la registrazione di un documento riepilogativo mensile. Tale documento dovrà riportare analiticamente i numeri delle fatture comprensivi dell'imponibile e dell'imposta.

12) RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE PARTECIPAZIONI E TERRENI

L'articolo 7, comma 1, lettera t) riapre la possibilità a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa possedute alla data del 1° luglio 2011 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (al 2% e al 4%) del valore rideterminato (versamento in un'unica soluzione entro il 30/06/2012 o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all'interesse annuo del 3%). La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima che dovrà essere asseverata entro il 30 giugno 2012. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata oppure procedere alla richiesta di rimborso.

13) RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO

L'articolo 8, comma 6 ha prorogato fino al 30 aprile 2012 la possibilità di rinegoziare ad un tasso annuo nominale fisso i contratti di mutuo ipotecario stipulati a tasso variabile di importo non superiore ad euro 150.000 sottoscritti per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione a condizione che il mutuatario dimostri di possedere un indicatore ISEE inferiore ad euro 30.000 e che non risultino ritardi nel pagamento delle rate. In sede di rinegoziazione, può essere previsto anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.

14) SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE DELLA DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO

L'articolo 7, comma 1, lettera b) abolisce l'obbligo, per i lavoratori dipendenti e pensionati, di comunicazione annuale dei dati relativi alla detrazione per familiari a carico salvo il caso di variazione dei dati stessi.

15) RIFORMA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Con il Decreto Sviluppo si è dato il via libera al nuovo Testo Unico dell'apprendistato. In particolare la normativa modifica alcune delle procedure sino ad oggi in atto, introducendo tre tipologie di contratto:

- apprendistato per la qualifica professionale, di durata non superiore ai tre anni a partire da 15 anni di età;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di durata fino a 6 anni per soggetti tra 17 e 29 anni di età finalizzato al completamento di un iter professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, per i soggetti tra i 17 e i 29 anni che aspirano ad un più alto livello di formazione nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Quanto detto è solo un'introduzione alle novità promosse dal Decreto Sviluppo sul contratto di apprendistato, le quali meritano un'argomentazione maggiormente dettagliata ed approfondita. Seguirà pertanto, nelle prossime settimane, una circolare specifica sull'argomento.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto